

DICHIARAZIONE IVA ANNO 2007 E NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2008

Richiamiamo la Vostra attenzione sulla novità relativa alla detrazione IVA per i pedaggi autostradali, contenuta nella legge finanziaria per il 2008 e già oggetto di trattazione in una precedente circolare.

E' stata eliminata, con effetto retroattivo, la norma che prescriveva l'indetraibilità dell'IVA sulle prestazioni di transito stradale (pedaggi autostradali) relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per trasporto promiscuo (aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali).

Pertanto, dal 28.6.2007, l'IVA sui pedaggi autostradali è detraibile nella stessa misura percentuale prevista per l'acquisto dei mezzi di trasporto. Quindi, anche per le autovetture, l'IVA, indicata nelle fatture per pedaggi autostradali già ricevute ed annotate nei registri, è generalmente detraibile nella misura del 40% con effetto (retroattivo) dal 28/06/2007.

Sotto il profilo operativo si tratta quindi di rettificare -anche ai fini dell'IVA- le precedenti registrazioni effettuate in contabilità, facendo così risultare nella dichiarazione annuale (IVA) con appositi documenti le maggiori detrazioni IVA operate relativamente alle fatture per pedaggi autostradali relativi al periodo successivo al 28/06/2007.

Particolare attenzione andrà prestata nella annotazione delle fatture rilasciate dalla società "AUTOSTRADE SpA" per il periodo giugno-luglio 2007, poichè i pedaggi autostradali fino al 27/06/2007 non godono della possibilità di detrazione dell'IVA mentre per quelli dal 28/06/2007 l'IVA potrà essere detratta nel limite del 40%.